

Bruxelles, 8 dicembre 2015
(OR. en)

15081/15

PUBLIC 81
INF 200

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO E
AGOSTO 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel luglio e agosto 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL LUGLIO E AGOSTO 2015

Procedura scritta conclusa il 2 luglio 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 174 del 3.7.2015, pagg. 25-27	10419/15
Decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) GU L 174 del 3.7.2015, pagg. 23-24	9111/15
Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) GU L 174 del 3.7.2015, pagg. 21-22	8974/15

Procedura scritta conclusa il 3 luglio 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la seconda quota per il 2015	10257/15

Procedura scritta conclusa il 7 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/1099 del Consiglio, del 7 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 180 dell'8.7.2015, pagg. 4-5	10600/15
Procedura scritta conclusa il 9 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1118 del Consiglio, del 9 luglio 2015, che attua la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan GU L 182 del 10.7.2015, pagg. 31-38	10561/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1112 del Consiglio, del 9 luglio 2015, che attua l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan GU L 182 del 10.7.2015, pagg. 2-9	10562/15
Procedura scritta conclusa il 10 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/1130 del Consiglio, del 10 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 184 dell'11.7.2015, pagg. 18-19	10686/15

3402^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 13 luglio 2015**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 12/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) Adottata dal Consiglio il 13 luglio 2015 GU C 326 del 2.10.2015, pagg. 1–11	8806/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazioni della CommissioneData finale per l'uso di ROV

Per quanto riguarda la data finale del 31 dicembre 2015, concordata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'uso autorizzato di ROV a fini di osservazione e ricerca del corallo rosso, la Commissione prende atto della decisione dei legislatori di interpretare le parole "fino al 2015" al paragrafo 3, lettera a), della raccomandazione GFCM/35/2011/2, come "fino al 31 dicembre 2015", allontanandosi così sostanzialmente dalla proposta della Commissione di prendere in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015, fino al 31 dicembre 2014.

Ribadendo che, per loro natura, le deroghe non possono che essere temporanee, la Commissione rammenta anche che il servizio giuridico della FAO aveva espresso il parere che andasse preso in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015. Alla luce di quanto sopra, la Commissione valuterà l'opportunità di prendere iniziative adeguate per chiarire la posizione dell'Unione sulla questione dei ROV nell'ambito della CGPM.

Misure nazionali transitorie

La Commissione prende atto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di consentire agli Stati membri di mantenere le deroghe esistenti relative alla raccolta di corallo rosso senza limiti di tempo, e di introdurre nuove deroghe da concedere per un periodo transitorio senza una precisa scadenza.

La Commissione ritiene che, per loro natura, le deroghe e le misure transitorie non possano che essere temporanee e che i regimi eccezionali illimitati concordati dai legislatori possano mettere l'Unione in una posizione in cui non sarebbe in grado di garantire il pieno rispetto dei suoi obblighi internazionali nei confronti della CGPM.

Se i suddetti rischi si concretizzeranno, la Commissione presenterà proposte relative a misure adeguate conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

In ogni caso, la Commissione sottolinea che qualsiasi decisione in merito non pregiudicherà la posizione della Commissione stessa relativa ad altre regole in materia di deroghe e regimi transitori.

Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 1-29	28/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ
Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi I governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi si compiacciono degli sforzi, profusi dalla precedente presidenza lettone per raggiungere un compromesso tra le istituzioni, che hanno consentito la conclusione dei negoziati sull'ILUC. Deplorano tuttavia che le misure intese a promuovere i biocarburanti avanzati più sostenibili in modo economicamente vantaggioso, attraverso un doppio computo del loro contributo agli obiettivi generali della direttiva sulle energie rinnovabili, non siano state inserite nel compromesso finale.			
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 241 del 17.9.2015, pagg. 1-15	8/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni GU L 207 del 4.8.2015, pagg. 1-5		10400/14	

Decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici GU L 207 del 4.8.2015, pagg. 15-16	10883/14
Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 248 del 24.9.2015, pagg. 1-8	8282/15
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 248 del 24.9.2015, pagg. 9-29	8284/15
Decisione (UE) 2015/1477 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentata dalla Finlandia) GU L 225 del 28.8.2015, pagg. 14-15	9952/15
Decisione (UE) 2015/1289 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia GU L 198 del 28.7.2015, pagg. 19-21	10297/15

Decisione (UE) 2015/1198 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice dell'accordo relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa GU L 194 del 22.7.2015, pagg. 1-41	9477/15
Decisione (UE) 2015/1156 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (pile e accumulatori) GU L 187 del 15.7.2015, pagg. 24-27	8589/15
Decisione (PESC) 2015/1141 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 185 del 14.7.2015, pagg. 18-19	9675/15
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1142 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 185 del 14.7.2015, pagg. 20-22	8729/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1133 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 185 del 14.7.2015, pagg. 1-3	8730/15
3403^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 14 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Austria GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 87-90	9254/15

Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Repubblica ceca GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 32-35	9233/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Finlandia, e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Finlandia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 14-17	9262/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 dell'Ungheria GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 76-79	9251/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 del Regno Unito GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 21-23	9265/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Estonia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 39-41	9236/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Polonia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 91-93	9255/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dei Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dei Paesi Bassi GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 83-86	9253/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 61-65	9246/15

Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Lettonia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 66-69	9248/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Romania GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 1-5	9259/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Irlanda GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 42-45	9237/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Francia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 51-55	9244/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Lituania GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 70-72	9249/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Bulgaria GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 28-31	9232/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Spagna GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 46-50	9243/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Slovenia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 6-9	9260/15

Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Croazia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 56-60	9245/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 del Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 del Belgio GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 24-27	9231/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 del Portogallo GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 94-97	9258/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 del Lussemburgo GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 73-75	9250/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 di Malta GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 80-82	9252/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Slovacchia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 10-13	9261/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Danimarca GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 36-38	9234/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2015 della Svezia GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 18-20	9263/15

Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Germania GU C 271 del 18.8.2015, pagg. 1-4	9235/15
Raccomandazione del Consiglio, del 14 luglio 2015, sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro GU C 272 del 18.8.2015, pagg. 98-100	9230/15
Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea GU L 192 del 18.7.2015, pagg. 27-31	9542/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1208 del Consiglio, del 14 luglio 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro GU L 196 del 24.7.2015, pagg. 10-13	10052/15
Decisione (UE) 2015/1174 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno della Banka Slovenije GU L 189 del 17.7.2015, pagg. 38-38	10295/15
Decisione del Consiglio relativa alla procedura di risoluzione	10746/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 189 del 17.7.2015, pagg. 36-37	10230/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 217 del 18.8.2015, pagg. 7-8	10231/15

Decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo GU L 187 del 15.7.2015, pagg. 28-29	9754/15
Dichiarazione comune di Germania, Francia e Regno Unito	
Germania, Francia e Regno Unito sostengono l'accordo concernente la decisione del Consiglio che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo. Germania, Francia e Regno Unito rammentano tuttavia di non ritenere pienamente soddisfacente l'attuale ripartizione del numero di posti per Stato membro, in particolare tenuto conto del criterio demografico esplicitamente previsto dall'articolo 300, paragrafo 5, del TFUE. A tal fine Germania, Francia e Regno Unito desiderano sottolineare che un esame scrupoloso della questione dovrà essere svolto prima del rinnovo del Comitato previsto per il 2020, al fine di tener meglio conto dei criteri fissati dai trattati e, in particolare, di quello dell'evoluzione demografica. Da ultimo, è importante rammentare che la presente decisione riguarda unicamente il Comitato economico e sociale europeo e non può costituire un precedente per altre istituzioni dell'UE.	
Procedura scritta conclusa il 14 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/1148 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 186 del 14.7.2015, pagg. 2-3	10792/15
Procedura scritta conclusa il 17 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1181 del Consiglio, del 17 luglio 2015, sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia GU L 192 del 18.7.2015, pagg. 15-18	10991/15

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1182 del Consiglio, del 17 luglio 2015, che approva il programma di aggiustamento della Grecia GU L 192 del 18.7.2015, pagg. 19-19	10992/15
Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio sull'utilizzo del MESF La Commissione e il Consiglio convengono sul fatto che qualsiasi futuro utilizzo del regolamento MESF o di altri strumenti di natura analoga al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sarà subordinato ad accordi esistenti (mediante garanzie reali, garanzie o misure equivalenti) che assicurano che gli Stati membri non partecipanti alla moneta unica non subiscano alcuna passività finanziaria (diretta o indiretta). Per tenere conto di tale principio la Commissione avanzerà quanto prima una proposta relativa ad adeguate modifiche del regolamento MESF, che dovranno essere convenute in ogni caso prima della presentazione di altre proposte di sostegno nel quadro di tale regolamento. La Commissione si impegna inoltre a non presentare proposte per l'utilizzo del MESF senza che sia assicurato un meccanismo per proteggere gli Stati membri la cui moneta non è l'euro.	
3404^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 20 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	8417/15
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	8404/15

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	8421/15
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	8452/15
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	8426/15
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia energetica	10993/15

Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan	10734/15
Conclusioni del Consiglio sul Pakistan	10737/15
Decisione (UE) 2015/1294 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 199 del 29.7.2015, pagg. 6-7	7657/15
Decisione (UE) 2015/1211 del Consiglio, del 20 luglio 2015, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio GU L 196 del 24.7.2015, pagg. 16-17	10481/15
Dichiarazione dell'Irlanda Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella(e) suddetta(e) decisione(i) saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta(e) decisione(i) in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni.	
Dichiarazione del Regno Unito Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	

Dichiarazione della Commissione La Commissione accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE a favore dell'adesione della Repubblica del Kazakhstan. La Commissione prende atto della proposta che su tale adesione venga adottata di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla posizione degli Stati membri in seno all'OMC. La Commissione nota che sarebbe stato possibile adottare una decisione UE, rendendo in tal modo superflua questa decisione separata.	
Decisione (UE) 2015/1293 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato GU L 199 del 29.7.2015, pagg. 3-5	7597/14
Dichiarazione di Francia, Paesi Bassi e Romania Considerato che la loro denuncia della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato impedirebbe in particolare l'attuazione di talune disposizioni della convenzione stessa, la Francia, i Paesi Bassi e la Romania sono disposti a restarne parti. È nostra intenzione precisare che resteremo parti della convenzione fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE. Ci aspettiamo inoltre che qualsiasi questione relativa all'attuazione delle suddette disposizioni della convenzione sia discussa nel pieno rispetto delle procedure interne dell'UE.	
Dichiarazione della Commissione La Commissione prende nota della dichiarazione dei Paesi Bassi, della Francia e della Romania e ne sottolinea la natura temporanea. La Commissione si attende a che i Paesi Bassi, la Francia e la Romania recedano dalla Convenzione non appena le modalità di diritto di voto dell'UE in applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione saranno attuate sulla base della competenza esclusiva dell'UE.	
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	10779/15
Conclusioni del Consiglio sul Mali	10780/15

Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica	10899/15
Conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC in materia di esportazione di armi e sull'attuazione del trattato sul commercio delle armi (ATT)	10671/15
Decisione (UE) 2015/1292 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 199 del 29.7.2015, pagg. 1-2	10931/15
Conclusioni del Consiglio sulla migrazione	10986/15
Conclusioni del Consiglio sull'accordo sul programma nucleare dell'Iran	11084/15
Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia	11076/15
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente	11075/15
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015 - 2019)	10897/15

Dichiarazione della Francia

La Francia appoggia il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, che rappresenta il culmine di un lavoro importante ed essenziale inteso a migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità dell'azione esterna dell'Unione europea in questi settori, in particolare mediante un migliore utilizzo degli strumenti, anche finanziari, a tal fine. La Francia desidera presentare i seguenti chiarimenti riguardo ai punti 16, lettera d) e 17, lettera c) del piano d'azione.

La Francia, con il suo impegno a favore del principio di uguaglianza tra tutte le persone, sostiene qualsiasi iniziativa volta a garantire il pieno godimento dei diritti fondamentali da parte dei popoli indigeni. Con riferimento alla dichiarazione interpretativa presentata all'atto dell'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, la Francia osserva tuttavia che, in base ai principi costituzionali dell'indivisibilità della Repubblica e dell'unità del popolo francese, essa non conferisce alcun diritto collettivo a qualsivoglia gruppo definito in base alla comunità di origine, alla cultura, alla lingua o al credo.

I diritti umani sono diritti universali destinati ad essere applicati a tutte le persone, senza distinzione. La Francia prosegue il proprio impegno per garantire che ogni persona possa pienamente ed effettivamente godere di tali diritti fondamentali senza alcuna discriminazione.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito è lieto di dichiarare il proprio appoggio alle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015 - 2019).

Il Regno Unito si unisce agli altri Stati membri nell'esprimere il proprio impegno a favore di principi e valori condivisi. Ricorda che l'Unione rispetta le identità nazionali degli Stati membri, insite nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.

Il Regno Unito rammenta inoltre che il piano d'azione riguarda aspetti pertinenti dell'azione esterna dell'UE relativi ai diritti umani e non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri.

Il Regno Unito promuoverà e proteggerà i diritti umani universali in tutto il mondo secondo le modalità più efficaci nei rispettivi contesti locali. Se da un lato il Regno Unito sostiene un'adeguata promozione dei diritti economici, sociali e culturali a livello internazionale, esso non ha ad esempio ratificato il protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e non prevede di farlo.

3405^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 20 luglio 2015**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale	11130/15

Dichiarazione di Germania e Francia

Francia e Germania sono pronte ad apportare tutto il loro contributo nell'accoglienza dei profughi che fuggono dalle persecuzioni, in particolare da Siria, Iraq o Eritrea.

Sulla base della proposta iniziale della Commissione europea, la Francia accoglierà, durante un periodo di 2 anni, 6 752 persone in evidente bisogno di protezione a titolo del meccanismo di ricollocazione e 2 375 persone a titolo del programma di reinsediamento. La Germania accoglierà, durante un periodo di 2 anni, fino a 10 500 persone a titolo del programma di ricollocazione e 1 600 persone a titolo del programma di reinsediamento.

Francia e Germania sostengono il programma di ricollocazione e ricordano in particolare che solidarietà e responsabilità sono strettamente legate.

A tale proposito è opportuno sottolineare in particolare l'importanza delle seguenti condizioni convenute:

- tutti gli Stati membri dell'UE interessati da tali programmi vi prendono parte, così da distribuire gli sforzi in modo equilibrato;
- contemporaneamente all'entrata in vigore della decisione di ricollocazione, dovrebbero essere istituiti i "Punti di crisi", comprese le strutture di accoglienza nazionali (zone d'attesa) situate vicino ai punti di arrivo negli Stati membri di primo ingresso. All'interno dei "Punti di crisi", tra la task force regionale dell'UE (EURTF), le squadre operative di esperti e gli Stati membri in prima linea deve essere stabilito un coordinamento per la ricollocazione che consenta di identificare e registrare i migranti nella base Eurodac e di operare la necessaria distinzione tra i richiedenti asilo (che fuggono dalle persecuzioni e saranno ricollocati negli Stati membri) e i migranti irregolari (che non hanno chiesto asilo o la cui domanda è stata respinta), i quali devono essere rimpatriati nel loro paese d'origine;
- la Commissione europea e tutti gli Stati membri adottano ogni misura per evitare movimenti secondari dei ricollocati e lo Stato membro di ricollocazione riammette immediatamente il ricollocato su richiesta dell'altro Stato membro;
- l'UE dovrebbe altresì continuare ad agire con decisione contro l'immigrazione illegale, anche smantellando le reti di trafficanti e garantendo il rimpatrio dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine;
- l'accoglienza dei profughi per i programmi di reinsediamento e di ricollocazione dovrebbe estendersi su un periodo di 2 anni, al fine di garantire la sostenibilità di dette operazioni.

Francia e Germania presteranno particolare attenzione al rispetto di tali condizioni, essenziali per l'equilibrio tra responsabilità e solidarietà necessario per affrontare l'attuale crisi migratoria.

Dichiarazione della Danimarca

Il reinsediamento in Danimarca di circa 500 profughi nel 2015 si fonda su un esistente programma nazionale di reinsediamento che contiene i criteri e le condizioni concordati tra la Danimarca e l'UNHCR. L'eventuale reinsediamento, nel quadro dell'esistente programma nazionale, di circa 500 profughi nel 2016 dipende dall'esito delle procedure decisionali nazionali.

Dichiarazione dell'Ungheria

Oltre all'attuazione del suo programma nazionale di reinsediamento per il 2015, tenuto conto della situazione specifica evidenziata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno e nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e tenendo presente le notevoli pressioni attuali sul suo sistema di asilo e migrazione, l'Ungheria non è per il momento in grado di proporre un numero aggiuntivo di posti di reinsediamento.

Dichiarazione del Regno Unito

Il reinsediamento nel Regno Unito avverrà nel quadro dei programmi nazionali esistenti. Questo dato è puramente indicativo e basato su proiezioni dell'attuale attività di reinsediamento. Non si tratta di un obiettivo fisso, in quanto alcuni programmi di reinsediamento sono basati sul bisogno e non sulle quote.

Dichiarazione del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein dichiara la sua disponibilità a partecipare su base volontaria al programma di reinsediamento dell'Unione europea stabilito nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015 - che prevedono il reinsediamento di 20 000 sfollati in evidente bisogno di protezione internazionale - attraverso il suo programma nazionale per il reinsediamento di 20 cittadini siriani nel territorio del Principato del Liechtenstein.

Alla luce della solidarietà umanitaria e vista l'urgenza della situazione attuale, il Principato del Liechtenstein ha già avviato il processo di reinsediamento e potrà concludere i propri sforzi nel 2015.

Dichiarazione della Norvegia

La Norvegia offrirà il reinsediamento a 3 500 persone sfollate a causa del conflitto in Siria sino alla fine del 2016; 500 persone saranno reinsediate per la restante parte del 2015, oltre alle offerte già fatte ad altre persone bisognose di protezione internazionale. Nel 2016 si offrirà il reinsediamento a 3 000 persone. Per quest'ultimo la decisione formale del Parlamento deve ancora essere presa. Il reinsediamento sarà effettuato nell'ambito del normale programma di reinsediamento norvegese e si baserà sui riferimenti dell'UNHCR.

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione, dalla Grecia e dall'Italia, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale	11131/15
Dichiarazione dell'Austria L'Austria sostiene la risoluzione in questione, ma è essa stessa confrontata a pressioni sproporzionatamente elevate sul proprio sistema di asilo. Vista tale situazione di estrema difficoltà e la sproporzionalità dell'impegno nel settore del reinsediamento, l'Austria può accogliere persone che sono in evidente bisogno di protezione internazionale nel quadro della ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia solo se o quando tale situazione di difficoltà non sussisterà più.	
Dichiarazione della Repubblica ceca La Repubblica ceca dichiara che il meccanismo di ricollocazione proposto è temporaneo ed eccezionale e che la partecipazione a esso della Repubblica ceca è volontaria. Il meccanismo proposto non dovrebbe introdurre un nuovo aspetto sistemico al sistema europeo comune di asilo. In caso di eventuali discussioni future su un possibile meccanismo di ricollocazione permanente, esse dovrebbero svolgersi solo in seguito a un'accurata valutazione del funzionamento del meccanismo temporaneo proposto, compresi gli aspetti relativi ai movimenti secondari, l'impatto sui ricollocati e sugli Stati membri di ricollocazione e il suo valore aggiunto globale al funzionamento generale della gestione della migrazione dell'UE. Si deve esaminare approfonditamente la conformità al principio di proporzionalità. La Repubblica ceca ritiene che l'attuazione della decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia debba essere guidata dall'inseparabilità degli aspetti relativi alla solidarietà e alla responsabilità degli Stati membri nel settore della gestione della migrazione. A tale proposito la Repubblica ceca dichiara inoltre che le ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia sono subordinate ai risultati concreti di tali specifici Stati membri per quanto concerne la registrazione, l'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali dei migranti, come pure i progressi nei rimpatri dei migranti irregolari che non rispondono ai requisiti per la protezione internazionale, anche con l'assistenza derivante dall'attuazione del concetto dei "Punti di crisi". La Repubblica ceca dichiara infine di ritenere cruciale nella gestione della migrazione dell'UE la questione della sicurezza interna. Tenuto conto di ciò tutte le possibilità fornite dalla decisione del Consiglio dovrebbero essere sfruttate appieno nella procedura di ricollocazione, compreso lo screening sul posto da parte dei funzionari di collegamento degli Stati membri di ricollocazione.	

Dichiarazione di Germania e Francia

Francia e Germania sono pronte ad apportare tutto il loro contributo nell'accoglienza dei profughi che fuggono dalle persecuzioni, in particolare da Siria, Iraq o Eritrea.

Sulla base della proposta iniziale della Commissione europea, la Francia accoglierà, durante un periodo di 2 anni, 6 752 persone in evidente bisogno di protezione a titolo del meccanismo di ricollocazione e 2 375 persone a titolo del programma di reinsediamento. La Germania accoglierà, durante un periodo di 2 anni, fino a 10 500 persone a titolo del programma di ricollocazione e 1 600 persone a titolo del programma di reinsediamento.

Francia e Germania sostengono il programma di ricollocazione e ricordano in particolare che solidarietà e responsabilità sono strettamente legate.

A tale proposito è opportuno sottolineare in particolare l'importanza delle seguenti condizioni convenute:

- tutti gli Stati membri dell'UE interessati da tali programmi vi prendono parte, così da distribuire gli sforzi in modo equilibrato;
- contemporaneamente all'entrata in vigore della decisione di ricollocazione, dovrebbero essere istituiti i "Punti di crisi", comprese le strutture di accoglienza nazionali (zone d'attesa) situate vicino ai punti di arrivo negli Stati membri di primo ingresso. All'interno dei "Punti di crisi", tra la task force regionale dell'UE (EURTF), le squadre operative di esperti e gli Stati membri in prima linea deve essere stabilito un coordinamento per la ricollocazione che consenta di identificare e registrare i migranti nella base Eurodac e di operare la necessaria distinzione tra i richiedenti asilo (che fuggono dalle persecuzioni e saranno ricollocati negli Stati membri) e i migranti irregolari (che non hanno chiesto asilo o la cui domanda è stata respinta), i quali devono essere rimpatriati nel loro paese d'origine;
- la Commissione europea e tutti gli Stati membri adottano ogni misura per evitare movimenti secondari dei ricollocati e lo Stato membro di ricollocazione riammette immediatamente il ricollocato su richiesta dell'altro Stato membro;
- l'UE dovrebbe altresì continuare ad agire con decisione contro l'immigrazione illegale, anche smantellando le reti di trafficanti e garantendo il rimpatrio dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine;
- l'accoglienza dei profughi per i programmi di reinsediamento e di ricollocazione dovrebbe estendersi su un periodo di 2 anni, al fine di garantire la sostenibilità di dette operazioni.

Francia e Germania presteranno particolare attenzione al rispetto di tali condizioni, essenziali per l'equilibrio tra responsabilità e solidarietà necessario per affrontare l'attuale crisi migratoria.

Dichiarazione della Grecia

Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, con riferimento al rafforzamento della solidarietà e della responsabilità interne in ordine all'aumento degli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e all'intensificazione degli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale, la Grecia desidera chiarire di essere vincolata dal testo della DECISIONE DEL CONSIGLIO, del 20 luglio 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e della risoluzione, del 20 luglio 2015, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale e del suo allegato così come sono, senza alcuna riserva.

La Grecia dichiara inoltre che l'attuazione delle conclusioni, del 20 luglio 2015, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20 000 sfollati in evidente bisogno di protezione internazionale è subordinata all'attuazione, completa e senza riserve, della DECISIONE DEL CONSIGLIO, del 20 luglio 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e della risoluzione, del 20 luglio 2015, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

L'attuale pressione migratoria su Italia e Grecia richiede una dimostrazione concreta di solidarietà da parte di tutti gli Stati membri. I Paesi Bassi sono quindi disposti ad apportare un tangibile contributo alla ricollocazione dei richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia, in linea con la proposta originaria della Commissione europea, sottolineando nel contempo che la solidarietà deve andare di pari passo con la responsabilità. Alla luce di ciò i Paesi Bassi attribuiscono particolare importanza ai contributi degli altri Stati membri al meccanismo di ricollocazione, come pure all'assolvimento dei loro obblighi da parte di Italia e Grecia, nel quadro del sistema europeo comune di asilo. Risultati insufficienti relativamente a tali aspetti possono portare i Paesi Bassi a riconsiderare l'impegno dichiarato.

Conclusioni del Consiglio sui paesi di origine sicuri

11133/15

Procedura scritta conclusa il 31 luglio 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1332 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 31-33	7963/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 1-3	7966/15
Decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/521 GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 61-63	10500/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 12-15	10502/15
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1335 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 64-65	10572/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1326 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 16-17	10573/15

Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 34-60	10271/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 4-9	10273/15
Regolamento (UE) 2015/1324 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 10-11	10495/15
Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 68-68	11212/15
Regolamento (UE) 2015/1328 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 20-20	11224/15
Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 66-67	11211/15
Regolamento (UE) 2015/1327 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 206 dell'1.8.2015, pagg. 18-19	11221/15

Procedura scritta conclusa il 4 agosto 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2015/1360 del Consiglio, del 4 agosto 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria GU L 210 del 7.8.2015, pagg. 1-2	11158/15
Procedura scritta conclusa il 7 agosto 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/1388 del Consiglio, del 7 agosto 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi GU L 214 del 13.8.2015, pagg. 26-27	11261/15
Procedura scritta conclusa il 19 agosto 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/1410 del Consiglio, del 19 agosto 2015, che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo GU L 219 del 20.8.2015, pagg. 8-11	11458/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1411 del Consiglio, del 19 agosto 2015, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia GU L 219 del 20.8.2015, pagg. 12-16	11459/15